



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Ai soggetti interessati
Ai beneficiari dei contributi
Ai Presidenti di Consorzio
Ai Procuratori Speciali

E p.c. Al Comune di L'Aquila
Settore Ricostruzione Privata
Via Avezzano, n. 11
67100 L'AQUILA

Alla c.a. del Dirigente Ing. Vittorio Fabrizi

ricostruzione.privata@comune.laquila.postecert.it

vittorio.fabrizi@comune.laquila.gov.it

U.S.R.A.
-----USCITA-----
13/12/2017 - 15413
Area: 03

Oggetto: Durata dei Consorzi e delle Procure Speciali. Chiarimenti.

E' stata posta all'Ufficio scrivente, da parte sia di singoli privati sia di ordini professionali, la questione della durata dei Consorzi e delle Procure Speciali, quando gli stessi superano il termine dei 6 anni dalla data della loro costituzione.

Sull'argomento è chiaro che il riferimento di regolamentazione degli istituti del Consorzio e della Procura Speciale, finalizzati alla ricostruzione privata post sisma 2009, è il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12 del 3 giugno 2010, dovendo comunque procedere con distinte precisazioni per singolo istituto.

Per quanto relativo al **consorzio**, la durata è stabilita dall'art. 10, "*Durata ed estinzione*", del DCD n. 12/2010 che così recita:

"La durata del consorzio deve essere indicata nello statuto, e comunque non può essere inferiore a 6 anni, salvo che l'assemblea ne deliberi la proroga o l'anticipato scioglimento in caso di anticipato raggiungimento dello scopo."

Quindi in tal senso, anche nel caso di superamento del termine fissato nello statuto, l'assemblea ha la facoltà di deliberare la proroga con un ulteriore termine necessario al raggiungimento dello scopo.

Relativamente invece alla figura del Presidente, che risulta inevitabilmente collegata all'andamento del Consorzio, si richiama il comma 1 dell'art. 6, "Assemblea e Presidente", che così precisa:

"1. L'assemblea dei consorziati elegge un Presidente che ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l'amministratore con poteri di gestione ordinaria e straordinaria, esclusi i poteri riservati all'assemblea. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato prima della scadenza per un periodo massimo di uguale durata."

Lo strumento della riconferma viene trattato, dal richiamato comma 1, al pari di una proroga che può essere concessa prima della scadenza.

Qualora venga superato il termine complessivo dei 6 anni, coincidente con la sommatoria del periodo della prima nomina e di quello della riconferma, non si riscontra una previsione normativa o di regolamento che impedisca all'assemblea di individuare la figura del Presidente in capo allo stesso soggetto che ha già ricoperto quel ruolo nei 6 anni già trascorsi.

E' chiaro che, in coerenza con le previsioni del richiamato comma 1 dell'art. 6 del DCD n. 12/2010, alla scadenza dei 6 anni l'assemblea, qualora l'assemblea voglia nominare lo stesso soggetto uscente, deve procedere ad una elezione dello stesso, con le stesse modalità applicate per la prima nomina.

D'altro canto, come previsto dal DCD n. 12/2010, rimane nel potere dell'assemblea la facoltà di individuare il soggetto che ricopre il ruolo del Presidente, con cadenza triennale, sia nel caso di elezione sia in caso di riconferma.

Trattando invece dell'istituto più semplice della **procura speciale** si richiamano i commi 10 e 11 dell'art. 3, "Costituzione del consorzio", che così precisano:

"10. In alternativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, i titolari del diritto di proprietà su tutte le unità immobiliari del singolo aggregato individuato ai sensi dell'art. 7, commi 10 e 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., possono rilasciare procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 4. Possono altresì aderire a detta procura i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sulle medesime unità immobiliari. La procura è rilasciata secondo le modalità ed i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché in conformità al modello allegato 2.

11. Al procuratore speciale si applicano la disposizione di cui all'art. 7, comma 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., le disposizioni del presente decreto che riguardano il Presidente del consorzio obbligatorio, nonché gli articoli 1387 e ss. del codice civile. La procura è conferita per la durata di tre anni, prorogabili dai sottoscrittori per periodi di uguale durata."

Pertanto in questo caso si individua una cadenza triennale, in occasione della quale, i titolari dei diritti reali di tutte le unità immobiliari possono prorogare il procuratore speciale in carica.

Anche in questo caso lo strumento della proroga consiste in una facoltà che può essere esercitata entro la scadenza del mandato in essere e comunque dai titolari di tutte le unità immobiliari, senza prevedere uno strumento diverso al superamento del termine dei 6 anni che, nel caso della procura speciale, non rileva.

In conclusione si ritiene di aver fornito i necessari chiarimenti richiesti sull'argomento.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

